

ROBERTO PALAIA

(Lessico Intellettuale Europeo, Roma)

UNITÀ METODOLOGICA E MOLTEPLICITÀ DISCIPLINARE  
NELLA NOVA METHODUS DISCENDAE  
DOCENDAEQUE IURISPRUDENTIAE

*ce que je desire le plus, c'est... de  
donner plustost des Methodes que des  
solutions des problemes, puisque une  
seule méthode comprend une infinité  
de solutions\**

Nella lettura dei testi di cultura seicenteschi e settecenteschi, pochi termini come *methodus* e *méthode* offrono suggestioni e spunti di riflessione; anche gli scritti di Leibniz su tale argomento non fanno eccezione: «la véritable méthode – scriveva Leibniz nel 1677 – nous doit fournir un filum Ariadnes, c'est à dire un certain moyen sensible et grossier, qui conduise l'esprit, comme sont les lignes tracées en geometrie et les formes des operations qu'on prescrit aux apprentifs en Arithmetique. Sans cela nostre esprit ne sçauroit faire un long chemin sans s'égarer».<sup>1</sup>

Che la questione del metodo sia da considerarsi centrale nella riflessione leibniziana, almeno fino al *Discours de metaphysique*, è non solo acquisizione consolidata e comune della critica, ma risulta in modo evidente anche dal semplice computo della frequenza con la quale *methodus* torna nei titoli degli scritti leibniziani, in particolare in quelli precedenti al suo definitivo rientro ad Hannover: poco più di un decennio dopo la pubblicazione nel 1667 della *Nova methodus discendae docendaeque jurisprudentiae*, compare la celeberrima *Nova methodus pro maximis et minimis* (1682), mentre di qualche anno prima era la *Méthode générale pour mener les tou*

---

\* GP VII 25.

<sup>1</sup> GP VII 22.

*chantes des lignes courbes* (1677). Sempre nello stesso periodo (1684) Leibniz scriverà *Des méthode de réunion*, sulla riunificazione delle confessioni cattolica e protestante mentre, tra i lavori inediti posteriori alla *Nova methodus* del '67, Couturat pubblica la *Méthode de l'universalité*; andrebbero poi considerati i numerosissimi scritti di chiarimento al calcolo infinitesimale, per giungere infine alla *De vera methodo philologiae et teologiae* (1691), pubblicata nel primo volume della raccolta delle opere edita dall'Erdmann.<sup>2</sup> L'ampio uso del termine è confermato anche dalla sua estesissima frequenza, tanto che *methodus* e *méthode* sono attestati centinaia di volte nei sette volumi dei *Philosophische Schriften* di Gerhardt.<sup>3</sup> Fin da una prima analisi dei passi risulta subito evidente l'uso non specifico della parola, a conferma che Leibniz non definisce un metodo generale sempre valido, ma preferisce parlare di diversi metodi, quello dei cartesiani, quello delle tangenti e così via. Spesso infatti parlerà dei metodi più che del metodo, come nei *Nouveaux Essais*, quando, ricordando la questione affrontata negli scritti giovanili relativa all'applicabilità dei procedimenti usati in matematica anche nella riflessione nel campo dell'etica, della morale e della giurisprudenza, scrive: «Les Figures Geometriques paroissent plus simples que les choses morales; mais elles ne le sont pas, parce que le continû enveloppe l'infini, d'où il faut choisir ... Il n'en est pas de même dans les questions de morale, lors qu'elles sont determinables par la seule raison».<sup>4</sup> Nella *Nova methodus discendae docendaeque jurisprudentiae* la questione del metodo emerge in filigrana dalla struttura stessa dell'opera oltre che dalle esplicite citazioni leibniziane. «Composition échevelée sur un fond bibliographique monstrueux» o «trattato di didattica giuridica scritto ... ai tavoli delle taverne», nella *Nova methodus* sono presenti tutte le suggestioni e gli intendi-

<sup>2</sup> Nella *Bibliographie des Oeuvres de Leibniz* sono elencate oltre una decina di titoli di opere e scritti editi leibniziani contenenti il termine *methodus*. Ovvio che la maggior parte di essi si riferisca, come normale nel tardo Seicento, a lavori d'argomento matematico e scientifico, poi pubblicate in varie raccolte di opere leibniziane; cfr. *Bibliographie des Oeuvres de Leibniz*, ed. par Emile Ravier, Paris, Felix Alcan, 1937, rist. Hildesheim, Olms, 1966, pp. 693-694.

<sup>3</sup> Nel *Leibniz-Lexicon, a dual Concordance to Leibniz's 'Philosophischen Schriften'* compiled by R. Finster, G. Hunter, R. F. McRae, M. Miles and W. E. Seager, *methodus-méthode* risulta tra i termini più ricchi di attestazioni, circa trecento; dato destinato ad aumentare sensibilmente nel caso si considerassero anche gli scritti matematici, gli inediti e quanto pubblicato in altre edizioni. Il problema del metodo nel pensiero leibniziano è, ovviamente, oggetto di studi non solo specifici, ma anche in grado di confrontarsi con tutti i temi e i periodi della vita intellettuale del filosofo tedesco. Su questo si rimanda al classico volume di Arndt che rappresenta un valido punto d'orientamento iniziale: H. W. ARNDT, *Methodo scientifica pertractatum. Mos geometricus und kalkülbe-griff in der philosophischen Theorienbildung des 17. und 18. Jahrhunderts*, Berlin, New York, de Gruyter, 1971, pp. 99-123.

<sup>4</sup> NE, IV, 3, § 20, in A 6, VI, p. 385.

menti del giovane Leibniz e fin dalle prime righe dell'opera sono esplicitati gli intendimenti dell'autore: riuscire a far compiere alla giurisprudenza i medesimi progressi fatti nel corso dei precedenti due secoli dalle altre discipline.<sup>5</sup> Ma già scorrendo il lunghissimo elenco degli ispiratori e delle fonti dell'opera ci si domanda quale metodo, ammesso fosse uno solo, Leibniz ritenesse opportuno utilizzare per tentare di rinnovare l'insegnamento della giurisprudenza: metodo e insegnamento diventano i due punti di riflessione preliminari di tutto lo scritto.<sup>6</sup>

### *Le caratteristiche formali e problematiche dell'opera*

La struttura della *Nova Methodus* ricorda le molte opere di riflessione metodologica caratteristiche del periodo, frutto di un ricercato ideale pansofico e del tentativo di definire uno status per la scienza del diritto all'interno di un progetto enciclopedico di sistemazione del sapere. In tal senso è significativa la ripartizione fra la prima parte dell'opera tesa a definire un metodo corretto di insegnamento e la seconda dedicata alla disciplina in oggetto, cioè alla giurisprudenza. Lo scopo dello scritto è esposto chiaramente dall'autore fin dalla *Praefatio ad Lectorem*, nella quale vengono individuati

<sup>5</sup> «Mosaïque, archéologie, reconstitution d'un ensemble vertébré, non certes ce que Leibniz aurait pu écrire, voyez les romans, mais ce qu'il a de fait écrit, ayant à la fois trop et trop peu dit, toujours en redites aux infimes variations. Composition échevelée sur un fond bibliographique monstrueux: les fascicules des thèses et la *Nova Methodus* de 1667 mentionnent plus de 1100 auteurs et dans les 5000 titres», cfr. A. ROBINET, *Le meilleur des Mondes par la Balance de l'Europe*, Paris, PUF, 1994, pp. VI-VII. L'altro riferimento è a E. PASINI, *Corpo e funzioni cognitive in Leibniz*, Milano, Franco Angeli, 1996, p. 32; la *Nova methodus* è stata di frequente oggetto di attenzione della recente critica; si vedano fra gli altri: G. SOLARI, *Metafisica e diritto in Leibniz*, «Rivista di Filosofia», vol. XXXVIII, 1947, pp. 35-64. H. P. SCHNEIDER, *Der Plan einer 'Jurisprudencia Rationalis' bei Leibniz*, «Archiv für Rechts und Sozialphilosophie», 52, 1966, pp. 553-578. C. VASOLI, *Enciclopedia, pansofia e riforma 'metodica' del diritto nella 'Nova Methodus' di Leibniz*, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 2, 1973, pp. 37-107. G. KALINOWSKI, *La Logique Juridique de Leibniz, conception et contenu*, «Studia Leibnitiana», 9, 1977, pp. 168-189.

<sup>6</sup> «Nos nihil ad tanta nomina, si proprias tantum meditationes, non magnorum Virorum reperia proferremus, quorum nullus est, qui non meliorem docendi rationem desideret, quam et nonnulli in liberorum suorum ingeniis experti sunt», G. W. LEIBNIZ, *Nova methodus discendae docendaeque jurisprudentiae*, Francofurti, 1667, in A VI, 1, pp. 259-364, d'ora in poi citata Nm, *Praefatio ad Lectorem*, pp. 265; l'importanza del metodo d'insegnamento è una convinzione che Leibniz condivide in tutta la sua vita. Si veda per esempio, pochi anni prima della sua morte, la lettera a Bierling in GP VII, pp. 494 e sgg. La questione dell'applicazione del metodo nuovo (cioè quello di Euclide e di Ramo) alla giurisprudenza impegnerà molte energie del giovane Leibniz. Sul tema dell'applicazione alla giurisprudenza di modelli argomentativi rigorosi cfr.: H. SCHEPERS, *Leibniz' Disputationen 'De Conditionibus': Ansätze zu einer juristischen Aussagenlogik*, «Akten des II. Internationalen Leibniz-Kongresses», Hannover, 17.-22. Jul 1972, «Studia Leibnitiana - Supplementa» 1975, Bd. IV, pp. 1-18.

gli ispiratori dell'opera di rinnovamento della giurisprudenza nei *novatores* Lorenzo Valla, Pietro Ramo, René Descartes, Wilhelm Harvey, ma soprattutto, nel campo del diritto, Hugo Grotio, Christoph Colerus, e poi G. Voet, M. Havemann, H. Vultejus.<sup>7</sup>

Il rinnovamento della giurisprudenza, che Leibniz auspica, doveva scaturire da una critica ai precedenti trattati di diritto, i quali senza procedere da presupposti dimostrati tendevano a definire un complesso di dottrine prive di un adeguato fondamento metodologico, avendo per riferimento o un precedente diritto positivo o un principio di autorità esterno.<sup>8</sup> Il compito più urgente è invece per Leibniz quello di definire uno *status* disciplinare autonomo per la giurisprudenza; a tal fine la prima parte dello scritto sarà dedicata alla definizione del metodo d'insegnamento, la seconda soltanto alla giurisprudenza in senso specifico. Quando in Leibniz si parla di metodo e si tenta una riflessione credibile sull'esistenza o meno di un 'unico' metodo partendo dalle fonti, ci si imbatte subito nel problema della varietà delle fonti e della molteplicità dei metodi utilizzati dai pensatori esaminati dal filosofo tedesco. In questo la *Nova methodus* non fa eccezione e rappresenta un caso tipico. Se da un lato appare scontato il richiamo alle rivendicazioni ramiste di rinnovamento dell'insegnamento che influenzarono tanto profondamente il pensiero filosofico e pedagogico del '600, dall'altro risulta anche plausibile il richiamo al metodo euclideo secondo il quale è necessario procedere da principi assiomatici procedendo per proposizioni conseguenti. La cosa potrebbe, e in parte dovrebbe, rimandare alla indecifrabile questione delle fonti leibniziane, e anche in questo caso la *Nova methodus* è opera esemplare: l'impressionante numero degli autori e delle opere citate scoraggerebbero qualsiasi tentativo di districarsi nella *sylva syl-*

<sup>7</sup> Nella *Praefatio* Leibniz ricorda come l'attività dei *novatores*, in ogni disciplina, sia stata sempre accolta da diffidenze e cautele. Nondimeno gli appare del tutto urgente un rinnovamento nel metodo dell'insegnamento e in quello della *scientia juris* non meno profondo di quello operato in diverse discipline da Valla, Ramo e dagli altri innovatori che operarono a partire dal Quattrocento. Solo così sarebbe diventato possibile utilizzare l'insegnamento al fine di acquisire quelle conoscenze che altrimenti soltanto una lunghissima esperienza potrebbe fornire: «Quia enim vita brevis, ars longa est, non potest nimis institutio accelerari. Erit hoc manifestius, si de tota studiorum ratione (etsi Ictum inprimis formandum susceperimus) in limine ad majorem sequentium lucem disseremus. Nam et Hugo Grotius in egregia de Studio Politico ad Benjamitatem Auberium Legatum Regium Epistola, et Christophorus Colerus in alia ejusdem argumenti; et Gilbertus Voëtius Meyerusque Bremensis in Bibliothecis Theologicis, ac Michael Havemannus in Amusio; tum etiam Hermannus Vultejus ac Henricus Moreelse in dissertationibus de Studio Juris: à tota studiorum ratione rem repetiere, perque omnes se disciplinas diffundere: quarum in Corpore Juris vestigia reperiri demonstratum à nobis est in Specimine Quaestionum Philosophicarum ex Jure collectarum», cfr. Nm, *Praefatio ad Lectorem*, p. 265.

<sup>8</sup> «Jurisprudentiae divisio a concreto sumpta, omnis confusionis principium est», cfr. Nm II, § 10, p. 298.

*varum* del retroterra culturale del filosofo di Lipsia. Ma, sfrondata la moltitudine di questioni affrontate ed emersi dall'oceano delle definizioni e delle discussioni dottrinarie, restano evidenti alcuni nodi problematici particolarmente significativi per la riflessione filosofica del pensatore tedesco.

### *La relazione teologia-giurisprudenza*

La prima domanda che nasce dalla lettura del testo è relativa al concetto stesso di metodo, sotteso al titolo dell'opera: cosa intende Leibniz per metodo e perché parte proprio da qui per realizzare la riforma della giurisprudenza da lui auspicata? E il metodo qui rivendicato dal filosofo di Lipsia è omogeneo con quello da lui utilizzato nello studio di altre discipline? Nella *Nova methodus* la questione è affrontata fin dai primi paragrafi, dove viene sottolineata la stretta connessione che corre fra il processo di formazione delle idee, la *inventio*, il metodo:<sup>9</sup> «Habitus hominibus proprii sunt vel Memoriae, vel Inventionis, vel Iudicii», di conseguenza le tre parti della didattica relative saranno la mnemonica relativa al ricordare le proposizioni, la topica propria della produzione delle proposizioni, l'analitica dedicata al loro giudizio; topica e analitica compongono la logica. Compito della mnemonica è quello di fornire la materia della riflessione, quello della metodologia è di definire la forma dell'argomentazione, infine la logica, cioè la topica e l'analitica, avrà l'onere dell'applicazione della materia alla forma. In questo quadro concettuale, caratterizzato dal recupero della terminologia logica aristotelica attraverso cui venivano riletti i temi di provenienza ramista che tanto peso, anche attraverso la mediazione di Weigel e della scuola di Herborn, ebbero sul Leibniz di questi anni, ci si imbatte nella prima definizione relativa al metodo fornita da Leibniz nell'opera:

Methodologia seu ars disponendi versatur circa methodum. Methodus autem est vel naturalis, cuius haec est regula, quicquid sine altero cognosci potest, non vero alterum sine ipso, illud alteri praeponi debet; vel occasionalis, cuius nulla generalis regula tradi potest, sed variat infinitis modis.<sup>10</sup>

I temi elencati e tratteggiati in queste prime pagine vengono meglio precisati nella seconda parte dell'opera, ove il tema dell'insegnamento della

<sup>9</sup> «Habitus hominibus proprii sunt vel Memoriae, vel Inventionis, vel Iudicii; unde et Didactica istorum habituum triplex: Mnenonica, Topica, Analytica». Cfr. Nm I, § 22, p. 277.

<sup>10</sup> Nm I, § 26, p. 280. Sul rapporto fra il pensiero giovanile di Leibniz e l'enciclopedismo della scuola di Herborn si veda L. E. LOEMKER, *Leibniz and the Herborn encyclopedists*, «Journal of the History of Ideas», 22, 1961, pp. 323-338. Cfr. anche il recente lavoro di H. HOTSON, M. R. ANTOGNAZZA, *Alsted and Leibniz*, Wiesbaden, 1999 e la bibliografia lì contenuta.

giurisprudenza e della formazione del giureconsulto diviene centrale. Fin dal primo paragrafo Leibniz definisce la giurisprudenza come scienza del diritto relativa a ogni fatto e a qualsiasi caso si verifichi, definendo le caratteristiche del giureconsulto così come il percorso necessario per pervenire alla sua perfetta formazione. Dopo aver precisato l'oggetto della sua riflessione e l'itinerario formativo dell'uomo di legge, Leibniz precisa che l'*eruditio* del perfetto giureconsulto dovrà essere strutturata secondo il modello della teologia ed essere articolata in quattro parti: la didattica, la storia, la esegetica e la polemica. Di queste quattro poi soltanto la didattica e la polemica, rispettivamente da un punto di vista teorico e pratico, sono propriamente parti della giurisprudenza, mentre la storia e l'esegetica hanno un ruolo che oggi potremmo definire strumentale, senza avere una caratterizzazione e un valore autonomo come le altre due. Nel paragrafo 4 Leibniz definisce la similitudine strutturale fra giurisprudenza e teologia: «mira est utriusque Facultatis similitudo. Utraque enim duplex principium habet, partim rationem... partim Scripturam seu librum quendam Authenticum Leges positives, illic Divina, hic Humanas continentem».<sup>11</sup> Sbaglierebbe perciò chi volesse rassomigliare la giurisprudenza con la medicina, la filosofia o la matematica: Euclide non è creduto per ciò che ha detto, ma per quanto ha provato, a differenza di quanto accade nelle leggi umane e divine dove la volontà è al servizio della ragione. Non dovranno apparire fuori luogo pertanto le analogie fra giurisprudenza e teologia, essendo quest'ultima una sorta di giurisprudenza assunta in senso universale avente per oggetto il diritto e le leggi del regno di Dio.<sup>12</sup> Tale affermazione leibniziana era già stata espressa l'anno precedente nel *De arte combinatoria* dove il parallelismo fra teologia e giurisprudenza era stato illustrato sottolineando la corri-

<sup>11</sup> Nm II, § 4, p. 294.

<sup>12</sup> La relazione fra teologia e giurisprudenza è un motivo molto ricorrente nel pensiero leibniziano; così è per esempio espresso nella *Dissertatio de arte combinatoria* del 1666, GP IV, 30: «Theologia autem quasi species est Jurisprudentiae, de Jure nempe Publico in republica DEI super homines»; a fine anni Ottanta così scriveva nell'*Antibarbarus*, GP VII, 344: «solas Monades... substantias, et hinc animarum omnium inextinguibilitatem... extra controversam collocari, atque ita sublimiorem Metaphysicam Ethicamque, id est Theologiam naturalem ac Jurisprudentiam divinam perpetuam constitui, et ex cognitio rerum causis verae felicitatis scientiam derivari»; in uno scritto inedito degli anni Novanta *De fine scientiarum*, pubblicato in Grua 240, afferma che: «Theologia ostendit modum consequendi felicitatem perpetuam, per voluntatem divinam seu gratiam. Jurisprudentia ostendit modum consequendi felicitatem temporalem per voluntatem humanam, comprehendit enim et politicam». La considerazione di teologia e giurisprudenza come discipline parallele sarà espressa anche nella *Theodicee* (cfr. GP VI, 70: «le droit universel est le même pour Dieu et pour les hommes») e nei *Nouveaux essais* (GP V, 504: «Vous savée qu'on considere la Theologie avec raison comme une science pratique, et la Jurisprudence... pas moïn»).

spondenza formale fra le due discipline.<sup>13</sup> Riprendendo alla lettera lo scritto pubblicato l'anno precedente, la teologia viene presentata come una sorta di giurisprudenza di valore universale, nella quale la teologia morale corrisponderebbe al diritto privato e le altre parti della riflessione teologiche sarebbero l'equivalente del diritto pubblico nel sistema della giurisprudenza civile: gli infedeli possono pertanto essere paragonati ai ribelli, gli ecclesiastici ai buoni sudditi, la sacra scrittura ai codici, i peccati mortali ai delitti capitali, il giudizio estremo al processo penale, la dannazione eterna alla pena capitale. In breve, gran parte della teologia trarrebbe le proprie argomentazioni dalla giurisprudenza.<sup>14</sup> Ma, come pure è stato notato, non estranea a questa similitudine deve essere stata anche la consapevolezza delle caratteristiche assunte dal dibattito teologico coevo, come dimostrano i riferimenti espliciti alla confutazione delle tesi sociniane svolte da Grozio nel libro *De satisfactione Christi* e nell'esplicito titolo *Jurisprudentiae Theologicae* del volume «egregii Dorschaei». <sup>15</sup> Leibniz ha così stabilito il piano della *similitudo* fra la giurisprudenza e la teologia, fra due discipline il cui fondamento è rappresentato dalle proposizioni frutto di una volontà determinata e dalle quali, attraverso le procedure definite dall'*Ars combinatoria*, giungere alla loro formalizzazione completa. Ma, stabilito questo piano della *similitudo*, resta aperto il discorso del metodo proprio della giurisprudenza.

### *La questione del metodo della scientia juris*

Nella parte dello scritto compresa fra l'ottavo e il ventunesimo paragrafo della seconda sezione, Leibniz fa una lunga digressione dedicata al

<sup>13</sup> Il riferimento esplicito di Leibniz è al paragrafo 47 del *De arte combinatoria*: «Par in Theologia terminorum ratio est, quae est quasi Jurisprudentia quaedam specialis, sed eadem fundamentalis ratione caeterarum. Est enim velut doctrina quaedam de Jure publico, quod obtinet in Republica DEI in homines, ubi Infideles quasi rebelles sunt, Ecclesia velut subditi boni, personae Ecclesiasticae, imo et Magistratus politicus velut Magistratus subordinati, Excommunicatio velut Bannus, Doctrina de Scriptura sacra et verbo DEI velut de Legibus et earum interpretatione; de Canone, quae leges authenticae, de Erroribus fundamentalibus quasi de Delictis capitalibus, de Iudicio extremo et novissima die velut de Processu Iudiciario et Terminis praestituto, de Remissione Peccatorum velut de jure aggratiandi, de Damnatione aeterna velut de Poena capitali etc.», *De arte combinatoria*..., cit., § 47, in GP IV, p. 60.

<sup>14</sup> Il testo ripropone quanto Leibniz aveva pubblicato l'anno prima nel *De arte combinatoria*: «infideles quasi rebelles sunt, Ecclesia velut subditi boni, personae Ecclesiasticae, imo et Magistratus Politicus, velut Ministri et Magistratus subordinati», cfr. Nm II, § 5, p. 294.

<sup>15</sup> Leibniz si riferisce al testo di H. GROTIUS, *Defensio fidei catholicae de satisfactione Christi adversus Faustum Socinum Senensem*, Leiden, 1667 e al volume di J. G. DORSCHAEI, *Jurisprudentia Theologica*, che non risulta in alcun repertorio e che l'*Akademie Ausgabe* indica come inedito, cfr. A VI, 2, p. 675.

metodo utilizzato nell'opera per rinnovare gli studi di diritto: è qui che egli pone la questione del valore esemplificativo del metodo euclideo anche nelle discipline diverse dalla matematica. Tra gli innumerevoli volumi pubblicati fra Cinquecento e Seicento che recano nel titolo il termine *Elementa* con esplicito rinvio al testo di Euclide, Leibniz ne cita alcuni che considera esemplificativi per lo meno metodologicamente: *Elementis de cive et Corpore* di Hobbes, e gli *Elementis Jurisprudentiae* di Pufendorf e Felden.<sup>16</sup> Il rinvio alla struttura formale degli *Elementa* euclidei permette a Leibniz di distinguere le due parti fondamentali costitutive dell'opera, l'una dedicata alle definizioni, l'altra ai precetti o regole; la prima parte poi fornirà una sorta di vocabolario a premessa dell'illustrazione delle regole. Leibniz rifacendosi alla tradizione cinquecentesca e seicentesca della trattatistica giuridica, sottolinea come il criterio di cui ci si servirà nello studio del diritto non dovrà essere di tipo alfabetico, ma quello 'accurato e solido' capace di spiegare le cose e coadiuvare la mente: si dovranno formare quindi delle tabelle capaci di offrire, allo stesso modo di una mappa geografica, una visione sinottica della scienza. Si tratta, come lo stesso Leibniz puntualizza, di utilizzare gli insegnamenti ramisti senza cadere però negli inconvenienti che l'applicazione ossessiva delle dicotomie aveva comportato. Ma prima dell'applicazione del nuovo metodo capace di rendere più efficace e più semplice la formazione del giureconsulto, Leibniz sottolinea la necessità di sottoporre a critica i precedenti sistemi del diritto utilizzati e in particolare sottolinea i limiti della sistemazione giustiniana del diritto, modello fondamentale della scienza giuridica per oltre un millennio: «nos contra methodi justinianae vitia, novae utilitatem explicabimus».<sup>17</sup> La critica leibniziana al *corpus* giustiniano è radicale per il metodo lì utilizzato, che finisce per moltiplicare il lavoro, utilizzando una procedura per le *Istitutiones* e un'altra per i codici e per il digesto. Il metodo delle *Istitutiones*, che articola la materia per persone, cose e azioni procura, secondo Leibniz, un'insopportabile moltiplicazione casistica, frutto di distinzioni formali sostanzialmente prive di significato.<sup>18</sup> Al giovane studioso di diritto risultava quindi evidente la ir-

<sup>16</sup> I riferimenti sono a T. HOBBS, *Elementorum philosophiae sectio prima de corpore*, London, 1655, *Elementorum philosophiae sectio secunda de homine*, London, 1658, *Elementorum philosophiae sectio tertia de cive*, Paris, 1642; S. PUFENDORF, *Elementorum jurisprudentiae universalis libri duo*, Den Haag, 1660, e all'opera di J. VON FELDEN, *Elementa juris universi et in specie publici Justinianei*, Francofurti et Lipsiae, 1664.

<sup>17</sup> Cfr. Nm, § 10, p. 297.

<sup>18</sup> Sul rapporto fra Leibniz e la tradizione giuridica classica si rimanda a F. STURM, *Das römische Recht in der Sicht von G. W. Leibniz*, Tübingen, Mohr, 1968. Uno sguardo d'insieme sull'affermazione del modello giusnaturalistico nella riflessione fra Seicento e Settecento si trova in M. MORI, *Giusnaturalismo e crisi dell'ordine naturale*, «Rivista di filosofia», 77, 1986, pp. 7-40.

riformabilità di un sistema giuridico basato sulle fonti classiche che era ormai diventato un intreccio sempre più aggrovigliato di principi, commentari, glosse ecc. del tutto inadeguato di fronte alle esigenze espresse dalla realtà storica seicentesca. Per Leibniz tutto questo era diventato risolvibile solo utilizzando un metodo diverso, ridefinendo i principi primi del diritto a partire dai quali fosse possibile ricostruire in modo rigoroso, secondo un intrinseco criterio di razionalità, l'intero sistema del diritto. Così infatti descrive l'articolazione che avrebbe dovuto avere la scienza del diritto:

Methodus vero nova incredibilia commoda afferet, si accurata erit; ita enim primum mirabile orietur compendium discendorum, dum generalibus regulis infinitae speciales simul discentur, et praemissis generibus gradatim descendetur ad species, dicenturque ea tantum, quae nuda generalium subsumptione non constant.<sup>19</sup>

Un metodo così ordinato avrebbe permesso di dedurre le singole fattispecie partendo dai principi più generali e l'analisi eventuale per i casi non immediatamente deducibili dalle premesse. Ciò rafforzerebbe le capacità della memoria e della *cognitio juris*, permettendo una più sicura determinazione dei casi dubbi.

Un tale metodo per essere efficace avrebbe dovuto pertanto fondarsi su definizioni certe, capaci di sostenere il sistema del diritto, come Leibniz esemplifica nel paragrafo 14 ove egli fornisce, fra le altre, le definizioni di *jurisprudencia*, *justum* e *injustum*, *publice*, *moralitas*.<sup>20</sup> Senza entrare nella trattazione di queste definizioni che richiederebbe un esame approfondito e specifico, ma che sono riconducibili all'attenzione leibniziana per qualificare il valore delle azioni in relazione alla volontà di Dio, l'aspetto più interessante della trattazione risiede nel criterio rigorosamente deduttivo usato nell'illustrazione della casistica giuridica:

Moralitas autem, seu Justitia, vel Injustitia actionis oritur, ex qualitate personae agentis in ordine ad actionem, ex actionibus praecedentibus orta, quae dicitur: Qualitas moralis. Ut autem Qualitas realis in ordine ad actionem duplex est: Potentia agendi, et necessitas agendi; ita potentia moralis dicitur Jus, necessitas moralis dicitur Obligatio. Subjectum qualitatis mora-

<sup>19</sup> Nm, § 11, p. 299.

<sup>20</sup> «Jurisprudencia est scientia actionum quatenus justae vel injustae dicuntur. Justum autem atque injustum est, quicquid publice utile vel damnosum est. Publice, id est, primum Mundo, seu Rectori ejus Deo, deinde Generi Humano, denique Reipublicae... Moralitas autem, seu Justitia, vel Injustitia actionis oritur», cfr. Nm II, § 14 e 14a, pp. 300-301.

lis est Persona et Res. Persona est substantia rationalis, eaque vel naturalis vel civilis.<sup>21</sup>

La lunga citazione illustra il metodo ritenuto necessario da Leibniz per rinnovare la *scientia juris*, che doveva soprattutto possedere i requisiti di completezza, brevità e ordine per evitare i vizi ricorrenti nei corpora giuridici coevi, le ripetizioni, le oscurità, le contraddizioni. Nell'articolazione leibniziana finiscono così per coincidere piani differenziati del discorso: da un lato quello formale relativo al ragionamento, la cui legittimità è fondata sull'uso rigoroso di un metodo combinatorio capace di far discendere dalle premesse tutta la possibile casistica, seguendo un criterio di deducibilità e applicando ai soggetti delle proposizioni i diversi predicati, verificandone le possibilità combinatorie; su un altro piano emergono i presupposti di questo metodo euristico, cioè l'omogeneità delle singole azioni alla volontà divina e, come fine anche di quest'ultima, il bene come presupposto (più che come fine) dell'agire.<sup>22</sup> In modo ancora più evidente questi aspetti, relativi alla fondazione del diritto, emergono dalla trattazione del diritto naturale che Leibniz svolge verso la conclusione della *Nova methodus*.

### *La fondazione del diritto naturale*

Il tema del diritto naturale è trattato da Leibniz nell'ultima parte della *Nova methodus*, dopo che «jurisprudentiae exegeticae pelagus emersi sumus».<sup>23</sup> Il giureconsulto, dopo aver affrontato nel percorso della sua formazione la parte dottrinale, la storica e l'esegetica della giurisprudenza, si trova a doversi misurare con la polemica giuridica, per lo svolgimento della quale è necessario essere in grado di orientarsi immediatamente e correttamente, qualsiasi casistica si presenti. Alla formazione della decisione presiedono la ragione, che in Leibniz è il principio fondante il diritto di natura, e la somiglianza (*similitudo*), che svolge il medesimo ruolo nel diritto civile.<sup>24</sup> Il giureconsulto dovrà pertanto utilizzare questi due capisaldi nell'affron-

<sup>21</sup> Nm, § 14a e § 15, p. 301.

<sup>22</sup> Che i presupposti posti da Leibniz a base della teologia e della giurisprudenza siano gli stessi si evince dalla struttura stessa del suo ragionamento: «Nec mirum est, quod in Jurisprudentia, idem et in Theologia usu venire, quia Theologia species quaedam est Jurisprudentiae universim sumte, agit enim de Jure et Legibus obtinentibus in republica aut potius regno DEI super homines; moralis de Jure privato, reliqua de Jure publico», Nm II, § 5, p. 294.

<sup>23</sup> Nm, § 69, p. 349.

<sup>24</sup> «Principia decidendi sunt Ratio ex Jure Naturae; et Similitudo, ex Jure Civili certo», cfr. Nm II, § 70, p. 341.

tare il singolo caso, avendo chiaro che in ultima istanza il diritto di natura mantiene un valore prioritario nella definizione della norma: «ideo tutius arbitror, referre se ad merum immutabileque jus naturae».<sup>25</sup>

Nella discussione sul diritto naturale Leibniz introduce la trattazione rimandando ai filosofi classici e recenti, offrendo così un interessante elenco delle sue fonti; tra gli antichi Platone, Aristotele, Epicuro, Cicerone e fra i moderni Grozio, Sforza Pallavicini, Hobbes, Felden e Scharrok. Ciascuno di essi fornisce una diversa definizione del diritto naturale e le loro differenziazioni dottrinali e temporali finiscono per corroborare l'oggettività di una teoria che Leibniz definisce cercando di considerare tutti gli aspetti problematici espressi dai suoi predecessori.<sup>26</sup> «Juris naturae tres sunt gradus: Jus strictum, aequitas, pietas. Quorum sequens antecedente perfectior, eumque confirmat, et in casu pugnantiae ei derogat»:<sup>27</sup> la distinzione dei tre gradi del diritto naturale resterà una costante nella riflessione leibniziana, così come il tentativo di conciliare interpretazioni diverse dello *jus naturae*. Il primo grado definito dal filosofo tedesco è lo *jus strictum*, cioè lo *jus belli et pacis* ed è riassumibile nella formula *neminem laedere*.<sup>28</sup> Leibniz, per definire il secondo grado del diritto naturale, cioè l'*aequitas* o *aequalitas*, riprende il principio definito in tal senso sin da Aristotele e dalla scuola giusnaturalistica moderna groziana, sintetizzata dalla formula *suum cuique tribuere*: «Aequitas seu aequalitas, id est, duorum pluriumve ratio vel proportio consistit in harmonia seu congruentia».<sup>29</sup> Secondo quanto esplicitato fin dall'inizio della trattazione, l'*aequitas* o *aequalitas*, avendo fra i suoi fini la ricomposizione dei contrasti attraverso la determinazione della *proportio*, supera il grado precedente dello *jus naturae*, ammettendo gli arbitrati e introducendo elementi compensativi. Per l'affermazione dell'*aequalitas* Leibniz introduce qui un elemento di novità che rinvia ad aspetti fondamentali della sua riflessione, ovvero il computo dell'indennizzo (*restitutio*) che il

<sup>25</sup> *Ibidem*.

<sup>26</sup> Per i riferimenti alle opere dei numerosissimi autori antichi e moderni che Leibniz cita, spesso probabilmente anche da fonte indiretta, si veda il ricchissimo elenco dei titoli delle opere citate in appendice al secondo volume degli scritti filosofici dell'*Akademie Ausgabe*: A VI, 2, pp. 659-713.

<sup>27</sup> Nm, § 73, p. 343.

<sup>28</sup> La medesima distinzione è ripresa nella prefazione al *Codex Juris Gentium Diplomaticus* del 1693 e in altri saggi, cfr. D 4, 3, p. 295. Si vedano anche le considerazioni di G. SOLARI, *op. cit.*, p. 51; sui tre gradi di giustizia nella riflessione leibniziana cfr. G. GRUÀ, *La justice humaine selon Leibniz*, Paris, PUF, 1956, in particolare le pp. 77-228. Molto datate le letture offerte da M. BARILLARI, *La dottrina del diritto di G. G. Leibniz*, Napoli, 1913 e di G. DEL VECCHIO, *La Giustizia*, Bologna, Zanichelli, 1923, pp. 13-21.

<sup>29</sup> Nm, § 74, p. 343.

giudice deve fare affinché sia stabilita la giustizia. È questo un tema che accompagnerà lungamente il filosofo tedesco, fino agli scritti relativi al calcolo dell'interesse e rimanda all'applicazione dei suoi studi sulle serie infinite per la determinazione delle regole che debbono presiedere alla vita associata:<sup>30</sup>

Haec [aequalitas] requirit, ut in eum qui me laesit, non bellum internecinum instituam, sed ad restitutionem; arbitros admitti, quod tibi nolis, alteri non faciendum; item ut puniatur non tam imprudentia, quam dolus et malitia.<sup>31</sup>

Il terzo principio del diritto è la *voluntas superioris*: il *superior* può essere la natura e quindi Dio, oppure il patto, quindi l'uomo e il suo diritto civile. È nella determinazione di questo terzo principio del diritto naturale che Leibniz si distacca decisamente dalla scuola giusnaturalistica del periodo e definisce un fondamento originale alla sua riflessione giuridica. Il *superior* di cui viene espressa la volontà può essere tale o per natura, e allora il *superior* si identifica con Dio che può manifestare tale volontà come *pietas* o come legge dello *jus divinum positivum*; oppure *superior* può indicare l'esistenza di una volontà accettata universalmente in forza della sua fondazione naturale o convenzionale da cui scaturisce anche lo *jus civile*.<sup>32</sup>

Questi passi ove Leibniz assegna il medesimo ruolo funzionale della *voluntas superioris* tanto allo *jus divinum positivum*, quanto all'eventuale patto che origina lo *jus civile*, evidenziano la distanza sostanziale che separa questa riflessione da quella coeva di origine hobbesiana, per la quale il patto nasceva dall'esigenza di superare lo stato di guerra: l'idea di patto come fondamento del diritto naturale è estranea al pensiero di Leibniz. Il diritto naturale, anziché nascere come soluzione allo stato di guerra, si origina

<sup>30</sup> Su questa questione Leibniz rifletterà per moltissimi anni producendo una lunga serie di scritti, sul corretto calcolo degli interessi, sulla determinazione oggettiva del dovuto e del conveniente, nei quali confluivano contenuti definiti attraverso le riflessioni di argomento logico-matematico sulle serie infinite di cui si avvarrà in tutta la sua ricca riflessione finalizzata al computo del probabile; inoltre il tema della prova probabile e della sua determinazione è uno dei temi più interessanti analizzati proprio nella *Nova methodus* del 1667. Su questo si veda l'interessante 'Introduction' di M. Parmentier al recente volume G. W. LEIBNIZ, *L'estime des apparences*, Vrin, Paris, 1995, pp. 7-43.

<sup>31</sup> Nm, § 74, p. 344.

<sup>32</sup> «La giustificazione di un diritto, non distinto perciò dalla etica, rimane fondamentalmente utilitaristica, se pure di un utilitarismo che, nel passaggio da uno ad altro grado, via via si depura e quasi si supera, pur mantenendo ferma l'unità di forma e contenuto e così un criterio materiale di eticità, con una unità che rimane costante e caratteristica del pensiero leibniziano in uno svolgimento che costituisce un sempre maggiore approfondimento», T. ASCARELLI, *Hobbes e Leibniz e la dogmatica giuridica*, in: T. HOBBS, G. W. LEIBNIZ, *A dialogue between a philosopher and a student/Specimen quaestionum philosophicarum ex jure collectarum*, Milano, Giuffrè, 1960.

dalla condivisione dei principi comuni fondati sulla pura ragione e da questo trae il suo valore universalistico e assoluto. È la *pietas* allora che diviene per Leibniz il sommo grado dello *Jus naturae*, capace di dare perfezione e validità a tutti gli altri gradi del diritto, massimo livello di armonia, in grado di far coincidere utilità degli uomini, armonia del mondo naturale, espressione della volontà di Dio:

Pietas igitur tertius est gradus Juris Naturae, tribuitque caeteris perfectionem et effectum. Nam Deus, quia omniscius et sapiens est, Jus merum et aequitatem confirmat; quia omnipotens, exequitur. Hinc coincidit utilitas generis humani, imo decor et harmonia mundi, cum voluntate divina.<sup>13</sup>

Ridurre questo sforzo di ridefinire i fondamenti del diritto ad una semplice apologetica della fede, farebbe torto al tentativo di fondare razionalmente il diritto nella complessa articolazione dell'universo leibniziano. Qui forse, più che nella raffigurazione del migliore dei mondi possibili svolta nelle opere della maturità, emerge come l'armonia, la perfezione, lo stesso Dio rappresentino dei passaggi fondamentali nell'equilibrio della riflessione filosofica leibniziana. Leibniz crea una connessione fortissima che lega i diversi aspetti della sua riflessione giuridica con i capisaldi della sua filosofia. In una densa lettera di qualche anno posteriore alla *Nova methodus discendae docendaeque jurisprudentiae* Leibniz offre una serie di definizioni che esemplificano la coerenza e l'unitarietà del suo pensiero:

La Justice est la charité du sage, ou une charité conforme à la sagesse. La Charité n'est autre chose que la bienveillance generale; la sagesse c'est la science de la félicité, la Félicité est l'estat de joye durable, la Joye c'est un sentiment de perfection, la Perfection c'est le degré de réalité.<sup>14</sup>

Ancora temporalmente lontana dalla definitiva formalizzazione degli anni della maturità, la riflessione relativa ai tre gradi del diritto naturale raffigura tre punti di vista dello stesso fenomeno. La *voluntas superioris* dà significato, in un ambito di totale autonomia, a tre espressioni differenti dello

<sup>13</sup> Nm, § 75, p. 344. Tale raffigurazione del diritto naturale da parte di Leibniz ha spinto alcuni, per esempio Fraenkel, a indicare il filosofo tedesco come uno dei fondatori del diritto naturale comunitario, contrapposto a quello societario, tipicamente fondativo delle società liberali moderne. Pur non entrando nel merito di una discussione che fu molto accesa qualche decennio orsono, va ricordato come il tentativo leibniziano vada nella direzione non di una maggiore definizione dei confini geografici e sociali all'interno dei quali applicare il diritto naturale, ma al contrario, realizzando, con l'applicazione di un metodo rigorosamente razionalista, un universalismo di valore assoluto. Si veda E. FRAENKEL, *Il doppio Stato*, Einaudi, Torino, 1983 (ed. orig. *Der Doppelstaat*, Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt a. M. - Köln, 1974), pp. 173-179.

<sup>14</sup> GP VII, 27.

*jus naturae: neminem laedere* è la massima che presiede allo *jus strictum*, principio più ricco dello *jus bellis ac pacis* hobbesiano, non semplice garanzia di attività del soggetto, ma anche espressione del limite alle possibilità di azione; *suum cuique tribuere*, il principio che presiede al secondo grado dello *jus naturae*, traduce in termini leibniziani l'*aequitas* o *aequalitas* di origine aristotelica, rientrata nel linguaggio della riflessione giuridica seicentesca attraverso la mediazione rappresentata dall'uso affermatosi nei testi di carattere cosmologico o matematico del Cinquecento.<sup>35</sup> In tal modo la figura dell'uomo economico hobbesiano, che agisce secondo il proprio interesse nel primo grado espresso dal diritto di natura, è mediata da quella dell'uomo morale e sociale che agisce secondo un principio di moralità e di equità. È nell'ultimo grado del diritto naturale che viene ritrovato il principio dell'agire nell'*honeste vivere*, traduzione moderna del principio etico del diritto romano, ma anche fine dell'uomo sapiente capace di riconoscere nella *voluntas superioris* l'autonomo obbligo di ciascuno di scegliere di essere virtuoso, perché la perfezione può essere soltanto appannaggio della conoscenza, così che la perfezione, l'armonia e il bene trovano la loro giustificazione soltanto nella ragione.<sup>36</sup>

L'armonia e il bene risolvono la questione dell'unitarietà del metodo e rappresentano il suo fondamento nelle diverse discipline, risolvendo in tal modo l'individuazione di un principio epistemologico unitario nella riflessione leibniziana. A molti anni di distanza Leibniz tornerà a scrivere e a riscrivere molte parti della *Nova methodus* che resterà un lavoro, forse l'unico, sul tavolo del filosofo tedesco per tutta la vita, al quale aggiungerà note, postille, nuovi brani più omogenei alle argomentazioni rinnovate della sua filosofia.<sup>37</sup> A testimonianza della relazione sempre più stretta che nella riflessione leibniziana assumerà la relazione fra teologia e giurisprudenza, è

<sup>35</sup> Sull'uso di *aequalitas* nei testi filosofici del XVII e XVIII secolo rimando alla voce omonima di R. Palaia in: *Lessico Filosofico dei secoli XVII e XVIII, Sezione Latina*, a cura di M. FATTORI, vol. I, 1, Roma, Ed. dell'Ateneo, 1994, pp. 350-357.

<sup>36</sup> «La dottrina monadologica offrì modo al Leibniz di conciliare e integrare i punti di vista opposti di Grozio e dell'Hobbes. Riconosce con questi che il *jus strictum* è originario, sorge dall'amor di sé, dalla natura egoistica dell'uomo che tende attivamente al piacere e all'utile; ma riconosce che il *jus strictum* è già espressione di socialità anche se confusa e limitata alla considerazione del proprio utile... da attività economica la giustizia si trasforma... in attività sociale, per cui il bene generale, la perfezione e la felicità altrui diventa lo scopo della giustizia e la condizione del nostro stesso bene», G. SOLARI, *Metafisica e diritto in Leibniz*, cit., p. 55.

<sup>37</sup> Sul ruolo della *Nova methodus* nell'impegno, durato tutta la vita, di fondare una *Jurisprudentia rationalis* si vedano le prime pagine, ricche anche di indicazioni bibliografiche utili per la ricostruzione della storia del testo, dell'articolo di H. P. SCHNEIDER, *Der Plan einer ...*, cit., pp. 553-557. Si vedano anche il *Vorwort* di Erich Hochstetter al secondo volume della sesta serie dell'*Akademie Ausgabe*, A VI, 2, pp. XIX-XXI.

interessante notare la variante redatta da Leibniz negli anni Novanta sul criterio di evidenza dell'esistenza di Dio: nel 1667 dimostrata con certezza matematica, venti anni dopo, a conclusione del lungo percorso intellettuale svolto confrontandosi con i risultati della riflessione filosofica e scientifica seicentesca, individuata nell'incrocio fra discipline diverse, recuperando un motivo classico della riflessione filosofica:

Existencia igitur Entis alicujus sapientissimi et potentissimi, seu Dei, est Juris Naturae simul fundamentum ultimum et fastigium supremum; in quo Theoreticae et Practicae Philosophiae supremae rationes conjuguntur.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> A VI, 1, p. 345.